



Prot. personale n. 3/2024

Treviso, 12 febbraio 2024

Ai dipendenti dell'Ente

**Oggetto: Misure a sostegno della genitorialità: Esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri e congedo parentale**

Si fa seguito alla circolare n. 1 del 9.1.2024 per comunicare le ulteriori misure a sostegno della genitorialità introdotte dalla legge di bilancio 2024, secondo le modalità operative diramate dall'Inps.

### **Lavoratrici madri di tre o più figli assunte a tempo indeterminato**

L'inps con circolare n. 27 del 31/01/2024 ha fornito i chiarimenti applicativi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) che ha introdotto, per i periodi di paga dal **1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026**, un esonero pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico della lavoratrice madre, fino al mese del compimento del **diciottesimo** anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000,00. L'importo massimo dello sgravio, su base mensile, è di 250,00 euro.

Il requisito per l'ottenimento dello sgravio contributivo è soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo). Lo sgravio viene riconosciuto, ovviamente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a coloro che sono già in possesso dei requisiti.

Il predetto esonero contributivo risulta strutturalmente alternativo (non si cumula) all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti a carico della lavoratrice previsto dall' articolo 1, comma 15, della medesima legge, attualmente prorogato fino al 31 Dicembre 2024 (v. circolare del 9.1.2024).

### **Lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato**

L'articolo 1, comma 181 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto in via sperimentale, per i periodi di paga dal **1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024**, un esonero pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico della lavoratrice madre, fino al mese del compimento del **decimo** anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000,00. L'importo massimo dello sgravio, su base mensile, è di 250,00 euro.

Il requisito per l'ottenimento dello sgravio contributivo è soddisfatto al momento della nascita del secondo figlio. Lo sgravio viene riconosciuto, ovviamente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a coloro che sono già in possesso dei requisiti.

Il predetto onero risulta strutturalmente alternativo (non si cumula) all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti a carico della lavoratrice previsto dall' articolo 1, comma 15, della medesima legge, attualmente prorogato fino al 31 Dicembre 2024 (v. circolare del 9.1.2024).

Settore: Direzione Generale

U.O. Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Funzionario Elevata Qualificazione: Maristella Pesce - Tel. +39 0422 656253

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 656221 - [personale@provincia.treviso.it](mailto:personale@provincia.treviso.it)

PEC: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it) - [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it)



## MODALITA' OPERATIVE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO MADRI

La circolare dell'Inps su citata- che ha dettato le modalità operative - consente di adeguare i relativi applicativi dell'elaborazione delle paghe, entro la mensilità di maggio 2024, nella considerazione della complessità della stessa.

Ne consegue che i predetti sgravi verranno applicati entro la data del 31.5.2024 e per i quali saranno fornite le ulteriori indicazioni per l'acquisizione delle informazioni necessarie.

## CONGEDO PARENTALE

L'art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha novellato l'art. 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" prevedendo - a regime- per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità in misura **pari al 60% della retribuzione per un ulteriore mese rispetto al primo**, da fruire entro il **sesto anno di vita del bambino** (v. circolare Inps n.4/2024).

La predetta disposizione prevede per il **solo anno 2024**, sempre per il secondo mese di congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità nella misura **dell'80% della retribuzione**.

La nuova misura di sostegno, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che il vigente CCNL delle Funzioni locali prevede per il primo mese di congedo parentale, computato complessivamente per entrambi i genitori, con la retribuzione nella misura del 100%.

Si comunica che per l'applicazione nelle buste paga di detta misura si attende una successiva circolare INPS, con la quale verranno fornite agli enti le relative istruzioni operative per l'adeguamento dei relativi applicativi.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Carlo Rapicavoli